



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE

Presidente

dott. Giuseppe DI PIETRO

Giudice

dott. Salvatore GRASSO

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.260/2025

nel giudizio di interpretazione del titolo giudiziale iscritto al n. **69939**
del registro di segreteria sulla sentenza n. 134 pubblicata il 7 maggio
2025 pronunciata da questa Sezione giurisdizionale, promosso dal
Procuratore regionale nei confronti di:

PELLITTERI Giuseppe nato a Siniscola (NU) l'11/05/1967 (cod. fisc. PLLGPP67E11I751A), e residente in Bagheria (PA), Via Gigante n. 26, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà n. 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. MMRGNN62A23B429H - giovanniimmordino@pec.it - fax 0916536876) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMRGPP63P18B429G - giuseppeimmordino@pec.it - fax 0916536876), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione rilasciata su foglio separato.

VISTO il ricorso per l'interpretazione del titolo giudiziale.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 luglio 2025, il Pubblico Ministero, nella persona Procuratore regionale dott. Pino Zingale, e l'avv. Giovanni Immordino.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 3 giugno 2025, la Procura regionale ha premesso che, con nota prot. m_dag. 27/05/2025 0101983, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - nell'espletamento dell'attività di recupero del credito erariale, ad esso riservata ex art. 214 c.g.c., sollecitava l'intervento della stessa Procura al fine del corretto svolgimento dell'azione di recupero.

In particolare, la Procura regionale ha evidenziato che il Direttore Generale, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento di recupero, evidenziava *"la criticità derivante dall'individuazione del dies a quo di decorrenza della rivalutazione monetaria da applicare al credito risarcitorio per danno patrimoniale diretto, indicato in dispositivo con decorrenza successiva al deposito della pronuncia; non sembra che la parte motiva del titolo offra diverse indicazioni."* Al riguardo, non si può omettere di segnalare che, in caso di risarcimento del danno, la somma complessivamente liquidata in sentenza a titolo di risarcimento va certamente incrementata con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore che, non essendo soggetto al principio

nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione; tuttavia, la decorrenza deve essere individuata nella data in cui si è verificato il danno. Tanto premesso, la parte istante ha rilevato che nella parte dispositiva del pronunciamento appare, in parte, oscura la disposizione circa la determinazione della rivalutazione della somma dovuta dal condannato a titolo di danno patrimoniale nonché il conseguente calcolo degli interessi legali. In proposito, la Procura regionale ha osservato come la rivalutazione, del resto, andrebbe determinata dalla data della definitiva perdita o comunque dall'evento lesivo e sino alla data della pubblicazione del provvedimento di condanna. Gli interessi legali, invece, andrebbero calcolati sulla somma, a valle della sua rivalutazione monetaria, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al giorno dell'effettivo soddisfo.

La Procura regionale ha quindi concluso affinché si chiarisca il dispositivo della sentenza n. 134/2025 al fine di superare qualsiasi dubbio a fini della pronta e corretta esecuzione del titolo giudiziale.

II. Fissata con decreto presidenziale l'udienza dell'11.6.2025 -, successivamente differita al 23 luglio 2025 - la difesa del sig. Pellitteri ha depositato la propria memoria di costituzione in data 3 luglio 2025 rilevando anzitutto l'inammissibilità del ricorso.

Nel caso di specie, la Procura, secondo la prospettazione difensiva, pur asserendo che la sentenza oggetto di ricorso si rivelerebbe "oscura" circa la determinazione della rivalutazione della somma

dovuta, in verità, lamenta che “il decidente abbia trattato in maniera unitaria le due voci della rivalutazione e della determinazione degli interessi legali” e argomenta che *“la prima, del resto, andrebbe determinata dalla data della definitiva perdita o comunque dall’evento lesivo e sino alla data della pubblicazione del provvedimento di condanna. I secondi invece andrebbero calcolati sulla somma, a valle della sua rivalutazione monetaria, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al giorno dell’effettivo soddisfo”*.

In altri termini, secondo la difesa del sig. Pellitteri la Procura starebbe, invero, chiedendo la modifica della statuizione – tutt’altro che oscura – con la quale è stato statuito che rivalutazione e interessi decorrano *“dalla data del deposito della sentenza”*, muovendo argomenti che andrebbero proposti mediante un apposito gravame e vagliati dal giudice d’appello.

L’assenza di alcuna ambiguità nel dispositivo della sentenza sarebbe, peraltro, confermata dalla circostanza che lo stesso riproduce pedissequamente quanto statuito nella parte motiva della decisione.

Il ricorso proposto dalla Procura non potrebbe che essere, pertanto, dichiarato inammissibile poiché volto ad ottenere una riforma della sentenza, non conseguibile in questa sede.

La difesa del sig. Pellitteri ha quindi concluso chiedendo: *“con qualsiasi statuizione, respingere le domande formulate dalla Procura Regionale. Con vittoria di spese e compensi”*.

III. Nel corso dell’udienza del 23 luglio 2025, il Pubblico Ministero Zingale ha insistito come in ricorso e l’avv. Immordino ha ribadito

come l'azione della Procura regionale non configuri un caso di interpretazione del titolo giudiziale quanto, piuttosto, il tentativo di riforma di una sentenza inammissibile in tali forme. Sentite le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La Procura regionale, su istanza del Ministero della Giustizia - Ente riconosciuto danneggiato nella vicenda oggetto del giudizio definito con la sentenza di questa Sezione n. 134/2025, ha attivato il giudizio di interpretazione di tale titolo giudiziale per dirimere un asserito dubbio emerso allorquando si accingeva a porre in riscossione i crediti risarcitori liquidati da questa Corte.

Il dispositivo di detta pronuncia, in particolare, per quanto qui di interesse recita: “...e per l'effetto condanna il Sig. PELLITTERI Giuseppe, come identificato in epigrafe, al pagamento della somma complessiva di € 23.702,92 di cui:

- euro 11.702,92 (undicimilasettecentodue/92centesimi) in favore del Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;[...].”.

Tanto premesso, l'ammissibilità dell'odierno ricorso rappresenta la questione da scrutinare in via prioritaria, siccome prospettato dall'Ufficio di Procura generale. A tal fine, occorre innanzitutto delimitare il perimetro del giudizio di interpretazione onde valutare

se la domanda di parte ricorrente si iscriva all'interno dei confini previsti per tale giudizio.

2. Al riguardo, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno chiarito come le condizioni di ammissibilità del giudizio previsto dall'art. 211 risiedano *“nell'esistenza di un pronunciato definitivo la cui interpretazione genera obiettivamente, secondo il comune intendimento, fondate dubbi e da fomentare l'impossibilità della corretta esecuzione della statuizione del Giudice”* e non attiene a ulteriori profili d'impugnativa o di modifica del *decisum* giudiziale (Sez. Riun., sent. n. 19/A-1995). In altri termini, il predetto giudizio *“è volto esclusivamente a dirimere eventuali contrasti ed incertezze che insorgano in sede esecutiva in merito al contenuto precettivo della sentenza da eseguire”* (cfr. Corte dei conti Sez. Giur. Campania sent. 1290-2021, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 21-2017; più di recente, Sez. Giur. Liguria, sent. n. 85-2020).

Il giudizio di interpretazione viene, dunque, a collocarsi *“nell'ambito della disciplina dell'esecuzione delle decisioni e si caratterizza per un'intima interconnessione genetico - funzionale con le forme di attuazione di quest'ultima. Esso, infatti, rappresenta un'ipotesi di cognizione eventuale del giudice contabile che, ancorché autonoma rispetto al procedimento seguito per l'esecuzione della decisione, è strutturalmente e funzionalmente connessa a quest'ultimo, non potendo l'interpretazione integrare o modificare in executivis le statuizioni contenute nella decisione, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal complesso motivazione - dispositivo”* (in termini, Sez. III centr. app. n. 496/2017) [...]. Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o

dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (così Cass. 27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806). (cfr. Corte dei conti II Sez. d'Appello sent. 374/2023).

3. Alla luce dei principi sopra enunciati, rimane di agevole soluzione la controversia promossa dalla Procura regionale.

Risulta, invero, chiaro che nella specie difetta del tutto il principale requisito che gli spunti esegetici, appena descritti, hanno individuato ai fini dell'azionabilità del detto giudizio di interpretazione.

Manca, infatti, la *'res dubia'*, in quanto il quesito della Amministrazione incaricata dell'esecuzione ha già trovato una risposta nella sentenza n. 134/2025.

Si legge nella pronuncia *"secondo la prospettazione della Procura regionale, nel caso di specie, l'Erario avrebbe effettivamente subito un consistente detrimento patrimoniale in quanto il falso decreto di liquidazione venne portato ad esecuzione in data 12.7.2017, mediante accreditamento diretto al Mineo della somma di euro 9.858,20, nonché di versamenti indiretti per ritenute per l'importo di euro 1.844,72";[...]*

Per quanto attiene alla contestazione di danno, diversamente da quanto affermato dalla parte convenuta, deve ritenersi sussistente il danno patrimoniale derivante dalla indebita liquidazione del corrispettivo per una consulenza, mai effettuata.[...]

L'importo di € 11.702,92 costituisce, infatti, il danno subito dall'Erario

quale materiale esborso sostenuto in ragione della condotta del sig. Pellitteri,

per la quale è stata incardinata l'azione pubblica di risarcimento nel presente

giudizio;[...]

Tanto premesso, l'azione attorea volta ad ottenere la condanna del sig.

Pellitteri al risarcimento del danno patrimoniale diretto derivante

dall'indebito esborso della somma di € 11.702,92 può trovare integrale

accoglimento, in quanto dalla documentazione depositata dalla Procura

regionale emerge, chiaramente, che il sig. Pellitteri ha deliberatamente e

consapevolmente disposto, per sua stessa ammissione (cfr. dichiarazioni rese

il 30.07.2020), il pagamento di detta somma in favore del sig. Mineo quale

corrispettivo di consulenza relativa al fascicolo delle spese di giustizia n.

1612/17, invero, mai effettuata [...]

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione

incaricata dell'esecuzione, la sentenza reca sia l'indicazione della data

in cui si è verificato il danno patrimoniale (il 12.07.2017) sia numerosi

riferimenti alla considerazione che il danno patrimoniale si è

concretizzato con il materiale esborso dell'indebito pagamento.

L'azione attorea è stata, inoltre, integralmente accolta e, nel percorso

motivazionale della decisione, non si rinvencono passaggi che

possano giustificare l'individuazione di una modalità di calcolo della

rivalutazione differente rispetto a quanto previsto dai canoni generali.

La stessa Amministrazione incaricata dell'esecuzione ha, peraltro,

evidenziato senza dubbi di sorta che la somma complessivamente

liquidata in sentenza a titolo di risarcimento va certamente incrementata con

la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di

valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione; tuttavia, la decorrenza deve essere individuata nella data in cui si è verificato il danno.

La sentenza n. 134/2025, pertanto, contiene già l'indicazione della data in cui si è prodotto il danno patrimoniale (il 12.07.2017) e rispetto alla quale - in assenza di affermazioni differenti - deve effettuarsi la rivalutazione.

Deve, infine, osservarsi che la locuzione "*dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo*", con riguardo al danno patrimoniale, segue immediatamente le parole "*interessi legali*" e non è preceduta da pronome plurale (id. est entrambi) che possa ricondurre detta locuzione anche alla rivalutazione.

4. Con riferimento alle spese del presente giudizio di interpretazione, occorre considerare che la concatenazione dei rinvii (il secondo periodo del comma 2, dell'art. 211 c.g.c. rinvia alle disposizioni che disciplinano i giudizi ad istanza di parte e l'art. 176 del medesimo codice riguardante questi ultimi dichiara applicabili le disposizioni previste per il rito ordinario) rende applicabile l'ordinario regime di regolazione delle spese di cui all'art. 31 c.g.c..

In questa prospettiva, considerato il rigetto in rito, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

